

# PROTEZIONE COMMERCIO



**Navale**  
ASSICURAZIONI DAL 1914

TRASPORTI

## Allegato mod. PCA05 della Sezione 6 - TRASPORTI

---

### Definizioni specifiche per la Sezione 6 - TRASPORTI

*(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno.*

*Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)*

<b>Addetti</b>	I titolari ed i loro famigliari che lavorano nell'esercizio commerciale nonché tutte le persone che prestano la loro opera nell'ambito dell'esercizio commerciale stesso qualunque ne sia la qualifica, purché iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti e personale in prova.
<b>Autocarro</b>	Autoveicolo destinato al trasporto di cose composto di <b>motrice</b> e <b>rimorchio</b> . In questo termine sono compresi anche autotreni e autoarticolati, autosnodati ed autofurgoni.
<b>Container</b>	Contenitore metallico di grandi dimensioni, usato per il trasporto <b>merci</b> nei servizi terrestri, marittimi e aerei.
<b>Costo di rimpiazzo</b>	Il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per uso e/o funzioni, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio, senza tener conto di sconti o prezzi di favore.
<b>Furto</b>	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto. Si differenzia dall'estorsione o dalla <b>rapina</b> perché il reato avviene senza minacciare la vittima.
<b>Luogo di destinazione</b>	La località di completamento del viaggio che risulta dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
<b>Merci</b>	Anche se di proprietà di terzi: <ul style="list-style-type: none"><li>- materie inerenti l'attività commerciale, scorte e materiali di consumo</li><li>- imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione</li><li>- se propri dell'attività, infiammabili e <b>merci speciali</b></li><li>- oggetti di carattere promozionale esclusi <b>preziosi, valori e oggetti d'arte</b></li></ul> Sono compresi inoltre: <ul style="list-style-type: none"><li>- beni di terzi oggetto dell'attività esercitata</li><li>- oneri fiscali, imposte di fabbricazione e diritti doganali dovuti all'Erario anche in caso di danno.</li></ul>
<b>Motrice</b>	<b>Veicolo</b> a motore che traina un <b>rimorchio</b> fisso o staccabile.
<b>Nolo</b>	Il corrispettivo pagato dal committente per l'esecuzione di tutto il trasporto.
<b>Nubifragio</b>	Evento atmosferico di eccezionale violenza, documentabile con bollettini meteorologici.
<b>Oggetti d'arte</b>	Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.
<b>Preziosi</b>	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura
<b>Primo rischio assoluto</b>	Forma di copertura assicurativa in base alla quale il danno viene indennizzato sino ad un importo massimo pari a quello assicurato, senza tenere conto del valore effettivo del complesso dei beni oggetto della copertura come prevede l'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Rimorchio</b>	<b>Veicolo</b> privo di motore per il trasporto di cose. In questo termine sono compresi anche i semirimorchi. È trainato da una <b>motrice</b> o è collegato in modo stabile ad essa.

---

<b>Rapina</b>	<p>È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene.</p> <p>Mentre nell'estorsione è la stessa vittima che viene costretta a consegnare il bene, in questo caso è il colpevole che si impossessa della cosa altrui mediante minaccia o violenza materiale.</p>
<b>Valori</b>	<p>Valuta a corso legale; titoli di credito in genere; francobolli in corso di validità, valori bollati; buoni pasto, buoni benzina e, in generale, ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile.</p>
<b>Veicolo</b>	<p><b>Motrice e/o rimorchio.</b></p>
<b>Vettore</b>	<p>L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.</p>

- 1. Le coperture di base** Navale indennizza - nella forma a "*Primo rischio assoluto*" e sino all'importo indicato nel Prospetto di questa Sezione - i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il viaggio a bordo dell'autocarro a causa di:
- a. **incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio**
  - b. **furto e/o rapina a seguito di furto sottrazione totale del mezzo**
- La presente copertura è prestata per un importo massimo pari al 50% della somma indicata nel già citato Prospetto.  
Scoperto 10%, con il minimo di € 250,00;
- c. **ribaltamento, caduta in acqua o in precipizi dell'autocarro o, più in genere, di uscita dello stesso dalla sede stradale** tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi
  - d. **collisione dell'autocarro con altri mezzi**
  - e. **urto dell'autocarro contro corpi fissi e/o mobili purché tale evento lasci tracce costatabili sull'autocarro stesso**
  - f. **alluvioni, inondazioni, mareggiate, straripamento di fiumi o laghi, rottura di dighe, tormento di neve, nubifragi**
  - g. **frane, valanghe, voragini, rottura di ponti, sprofondamento della sede stradale**

**2. Delimitazioni delle garanzie**

.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- uscite dalla sede stradale dell'autocarro dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- urti dell'autocarro contro marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili;
- infiltrazioni di acqua per il solo effetto della pioggia battente, anche se accompagnata da vento;
- difetti, vizi o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sull'autocarro, nel container e simili o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o degli addetti;
- vizio proprio o qualità insite nella merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- guerre, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, sommosse originate dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenze belligeranti o contro le stesse;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- atti compiuti per terrorismo o per scopi socio - politici;
- atti di vandalismo, atti di sabotaggio, atti dolosi in genere, salvo quelli esplicitamente previsti nella presente Sezione;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Sono esclusi inoltre i danni causati da:

- atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato dolosamente o temerariamente, con la consapevolezza della probabilità di un danno;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore;
- inidoneità dell'autocarro, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole.

Qualora l'Assicurato od il Contraente non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

### .2 - LIMITAZIONI

#### **Danni da furto/rapina**

I danni a seguito di furto/rapina sono compresi a condizione che durante le soste e/o le fermate dell'autocarro siano prese le seguenti misure di sicurezza:

- le merci siano riposte in modo da non essere visibili dall'esterno del mezzo;
- il veicolo venga chiuso a chiave con il sistema antifurto attivato e con i vetri altrettanto chiusi;
- durante le soste notturne tra le ore 21,00 e le ore 8,00 il mezzo venga parcheggiato in aree protette o sorvegliate e gestite da enti che rilascino regolare ricevuta di custodia.

### .3 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata nel Prospetto di questa Sezione rappresenta l'importo massimo che Navale corrisponderà per l'indennizzo dovuto, oltre ai compensi dei Periti o dell'incaricato (rimborsabili ogniqualvolta il danno sia a carico di Navale).

Le spese sopportate per evitare o diminuire un danno a carico di Navale - purché non risultino inconsiderate - sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

---

### 3. Condizioni specifiche

#### VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, si terrà conto di:

- a. prezzo delle merci al tempo e nel luogo in cui sono state caricate e degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto, oneri fiscali e doganali se dovuti
- b. costi di produzione e di trasporto nonché degli oneri accessori per merci semilavorate o non soggette a fatturazione.

---

### 4. Le coperture facoltative

*(Operanti solo se nel Prospetto di questa Sezione è stato indicato il relativo premio)*

#### MERCİ AFFIDATE A VETTORI TERZI

Nel caso di trasporto, a mezzo di autocarro, di merci proprie affidate a terzi, l'assicurazione:

- ha inizio dal momento in cui le merci vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto;
- continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese, per un periodo massimo di 48 ore ciascuna, le eventuali soste e/o giacenze preliminari e/o intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio medesimo;
- termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.

In tutti gli altri casi, fermi i suddetti termini di durata, la copertura è operante durante le giacenze delle merci soltanto quando queste siano a bordo di autocarri rientranti nella garanzia prestata con la presente Sezione e a condizione che i medesimi siano parcheggiati in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

Scoperto 10%, con il minimo di € 250,00.



# Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.  
SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221  
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA - [www.navale.it](http://www.navale.it)

